

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

Riferimenti legislativi: Art. 3 commi 143 e ss., legge 23 dicembre 1996 n. 662; D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; D.lgs. 10 aprile 1998 n. 137; D.lgs. 2 novembre 1998 n. 378; D.lgs. 19 novembre 1998 n. 422; D.lgs. 10 giugno 1999 n. 176; D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'imposta regionale sulle attività produttive ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. E' necessario per l'assoggettabilità al tributo che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma; non sono quindi soggetti passivi coloro che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto mancanti del requisito dell'organizzazione, e le attività occasionali. L'IRAP relativa a queste tipologie di reddito viene generalmente assolta dai soggetti che erogano il compenso, senza possibilità di rivalsa. In ogni caso costituisce presupposto di imposizione l'attività esercitata dalle società od enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Base imponibile

L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata sul territorio della regione ed è dovuta alla regione nel cui territorio tale valore della produzione è realizzato. Per le disposizioni comuni e specifiche per tipo di attività relative alla determinazione della base imponibile si rimanda agli articoli 4 e successivi del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni (vedi Legge 289/2002). Ciascun soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore della produzione, ancorché non ne consegua un debito d'imposta. La dichiarazione ai fini IRAP è presentata con le modalità di cui all'Art. 12 del D.P.R. 29.09.1974, n. 600, come sostituito dall'Art. 7 del D.lgs. 9. 07.1997 n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale, con le stesse modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Percentuale di attribuzione base imponibile tra attività commerciale ed istituzionale per le Pubbliche Amministrazioni.

Se le Amministrazioni pubbliche esercitano anche attività commerciali la determinazione della base imponibile IRAP deve tener conto di un duplice calcolo:

- determinazione della base imponibile per la parte di attività non commerciale sommando le retribuzioni ai dipendenti ed i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale, riducendo l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative di quella parte riferibile all'attività commerciale;
- determinazione della base imponibile per la parte di attività commerciale secondo i criteri previsti per le imprese (a contabilità ordinaria o semplificata) riducendo l'ammontare dei costi (presi a base per il calcolo) dell'importo relativo all'attività non commerciale.

Ripartizione territoriale della base imponibile.

L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi

i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

Aliquote

Aliquota base

L'aliquota che si applica nella generalità dei casi è pari al 4,25%. Le regioni possono aumentare o diminuire l'aliquota, sino ad un punto percentuale, anche differenziandola per settori di attività o per categorie di contribuenti. La regione Campania con legge regionale n. 23 del 28 dicembre 2005, pubblicata sul BURC n. 69 del 30 dicembre 2005, ha disposto una variazione alle aliquote IRAP con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 01/01/2006. In particolare è stata elevata l'aliquota ordinaria al 4,55%, fatta eccezione per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 (Banche, Assicurazioni ed altri intermediari finanziari) per i quali l'aliquota è elevata al 4,75%.

Tale incremento non si applica per:

- imprese (sotto qualsiasi forma giuridica) costitutesi nel 2006 o nel 2007 in riferimento ai soli primi tre periodi di imposta;
- imprese e lavoratori autonomi che incrementano di almeno il 40% il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato registrata nei due anni precedenti, limitatamente ai periodi di imposta nel quale si è verificato il predetto incremento e per i tre periodi di imposta successivi.

Aliquota ridotta

Agricoltori e cooperative piccola pesca L'aliquota ridotta è applicabile alla parte di base imponibile corrispondente all'esercizio di un'attività agricola rientrante nei limiti dell'Art. 29 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto esercente l'attività medesima, anche se detto soggetto operi in altri settori.

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	3,75%

Successivi interventi legislativi hanno prolungato l'originario disegno delle aliquote ridotte da applicare nel periodo transitorio (Art. 4 comma 1 D.lgs. 422/98; Art. 6 comma 17 Legge 488/99; Art. 6 comma 12 Legge 388/00; Art. 7 comma 9 Legge 448/01; Art. 19 comma 1 Legge 289/02). Da ultimo la legge finanziaria 2004 (Art. 2 comma 1 Legge 350/03) ha previsto, per gli agricoltori, per il 2004, un'aliquota corrispondente al 3,75%. Per le attività di agriturismo si applica in ogni caso l'aliquota ordinaria del 4,25%.

Aliquota maggiorata

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
5,4%	5,4%	5,4%	5%	4,75%	4,25%	4,25%

Per le seguenti categorie

- Banche
- Assicurazioni
- Altri intermediari finanziari

Aliquota per le Amministrazioni Pubbliche

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del D.lgs. 29/93, nonché le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali si applica l'aliquota

dell'8,5%. Viene applicata sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo di cui all'Art. 49, comma. 2, lettera a), nonché dei compensi costituenti redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'Art. 81, comma 1, lettera l) del T.U.I.R.

Aliquote in vigore per l'anno di imposta 2006

La Legge Regionale 28/12/2005 n. 23 ha stabilito a decorrere dall'anno di imposta 2006 le nuove aliquote IRAP:

Art.

1

comma

1:

A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2006, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 4,55 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2.

comma

2:

A decorrere dal medesimo periodo di imposta per i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446/97 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,75 per cento.

comma 3:

l'incremento dell'aliquota non si applica: alle nuove imprese costituite in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi di imposta; alle imprese ed ai lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura almeno del quaranta per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo di imposta nel quale si verificano i presupposti e per tre periodi di imposta immediatamente successivi.

In base al comma 1 bis del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto entro il 30 giugno 2006, un accordo con il governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale, tra cui la Regione Campania, e si interpretano nel senso che **l'IRAP è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta**, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, con **decorrenza dall'anno d'imposta 2008**, l'aliquota dell'imposta regionale delle attività produttive (**IRAP**) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) e le cooperative sociali, è determinata nella misura del **4,25 per cento**, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

Sul **BURC numero 5bis del 4 febbraio 2008** sono state pubblicate:

- **Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2008**

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2008;

- **Legge Regionale n. 2 del 30 gennaio 2008**

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

All'art. 75 della **Legge Regionale n. 1 del 30 gennaio 2008** è stata variata l'aliquota IRAP per le ONLUS e le cooperative sociali.